

Personale scolastico: non risponde dell'omesso dei versamenti dei contributi

12 Aprile 2021
Giuseppe Versace

Una collaboratrice scolastica potrà finalmente vedersi riconosciuto e valutato il periodo svolto presso l'Istituto Paritario, per i periodi A.S. 2014/2015 e 2015/2016.

Lo ha stabilito il Tribunale di Pavia – Sez. Lavoro, che in tempi brevi, con Ordinanza n. 80/2021 del 17.03.2021, emessa dal Giudice Dott.ssa Donatella Oneto, ha accolto il ricorso cautelare, proposto dalla ricorrente che in data 13.12.2018, durante il contratto di lavoro, si è vista negare dall'Amministrazione scolastica la valutazione ai fini giuridici degli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, svolti presso l'Istituto Paritario.

Ciò perché l'Istituto in questione aveva omesso il versamento dei contributi previdenziali come previsto per legge.

Il Giudice **Dott.ssa Oneto**, ha ritenuto sufficienti e provate tutte le richieste avanzate, disponendo che: *“Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito evidenziati. L'omesso versamento dei contributi da parte dell'istituto Paritario ... non è imputabile alla ricorrente che non deve rispondere del comportamento illecito della scuola ove ha prestato servizio retribuito. Il MIUR ha contestato soltanto genericamente il certificato che attesta l'effettiva esecuzione del servizio e di tale contestazione il Giudice non tiene pertanto conto.*

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità del decreto n. ... del 10/12/18 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di ... di rettifica del punteggio della ricorrente e del decreto prot. n. ... in data 13/12/2018 del Dirigente Scolastico dell'IC di Belgioioso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente a far data dal 14/12/2018.

Sussistendo i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta in via cautelare va pertanto ordinato ai convenuti, ciascuno per le proprie competenze, di ripristinare il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto in data 19/09/18 con ogni conseguenziale provvedimento.

Il Miur va condannato a risarcire alla parte ricorrente il danno quantificato in misura pari alle retribuzioni che la parte ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata del contratto (14 /12 /18) sino alla scadenza del contratto (30/96/2019), oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.

*Pertanto **Dichiara** per la causale di cui in motivazione l'illegittimità del decreto n. ... del 10/12/18 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di V... di rettifica del punteggio della ricorrente e del decreto prot. n.... in data 13/12/2018 del Dirigente Scolastico dell'IC di ... di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente a far data dal 14/12/2018 e conseguentemente **Ordina** ai convenuti ciascuno per le proprie competenze, di ripristinare il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto al 30/06/2019 con ogni conseguenziale provvedimento.*

***Condanna** Il Miur va condannato a risarcire alla parte ricorrente il danno quantificato in misura pari alle retribuzioni che la parte ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata del contratto (14 /12 /18) sino alla scadenza del contratto (30/96/2019), oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. **Condanna** Il Miur a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio”.*

TAG: personale scolastico, omesso versamento dei contributi INPS, scuola

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.